

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI IMBALLO, TRASPORTO E ACCROCHAGE DELLE OPERE PER LA MOSTRA “IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI”

C.I.G.

Importo netto: Euro (oltre I.V.A. di legge)=

Impresa aggiudicataria:, con sede in via –

tra

l'Associazione Abbonamento Musei.it, con sede in Via Assarotti n. 9, 10100, Torino, partita iva 09545970017, codice fiscale 97562370011, in persona del Direttore ad interim, nata a (.....) il, e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede dell'Associazione (in seguito “**Associazione**”)

e

l'impresa, con sede legale in Via, -, codice fiscale e partita IVA, in persona del legale rappresentante, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito “**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE:

- con apposita convenzione tra l'Associazione ed il Consorzio delle Residenze Reali sabaude (in seguito “**Consorzio**”) si è convenuti ad una collaborazione per la realizzazione della mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” (in seguito “**Mostra**”);
- tra le varie attività a carico del Consorzio vi sono anche quelle per la selezione dell'impresa incaricata all'esecuzione del servizio di imballo, trasporto e accrochage delle opere d'arte per la Mostra per conto dell'Associazione;
- il Consorzio con provvedimento prot. n. del ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il servizio in oggetto, per un

importo complessivo a base di gara di € oltre I.V.A., di cui €
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € per rimborso diarie couriers, non
soggetti a ribasso;

- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta, per le ore 12:00 del giorno sono pervenuti (.....) offerte;
- la procedura di gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta con il minor prezzo è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in -, per l'importo complessivo pari ad € oltre IVA, di cui € per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € per rimborso diarie couriers, non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale del rispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa, previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;
- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 79, c.5, d.lgs. 163/2006;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento

Il presente contratto (“Contratto”) ha per oggetto il servizio di imballo, trasporto e accrochage delle

opere per la mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”, da realizzarsi presso le seguenti sedi (in seguito “Sito”):

- Varallo: Pinacoteca, piano primo, presso Palazzo dei Musei, vicolo Pio Franzani 2,13019 Varallo (VC);
- Vercelli: Arca, presso Via Galileo Ferraris, 54, 13100 Vercelli;
- Novara: Castello, Ala nuova, piano primo, piazza Martiri della Libertà, Novara.

Per “trasporto” si intende il trasporto delle opere d’arte indicate nei documenti di gara, che anche se non allegati al presente Contratto ne fanno parte integrante.

L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e della estensione dei locali del Sito ove si svolgeranno le prestazioni, avendo fatto idoneo sopralluogo e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione dei punti di esposizione.

Art. 2 – Avvio del servizio e termini di esecuzione

Il servizio, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del Contratto, deve essere iniziato entro 45 giorni dalla predetta stipula.

La consegna del servizio avverrà nel giorno e ora stabiliti dall’Associazione. Qualora l’Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l’Associazione potrà risolvere il Contratto o procedere all’esecuzione in danno.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del D.E.C., che riferisce sulla verifica del progetto.

Prima dell’avvio del servizio, l’Appaltatore, previo accordo tra il referente dell’Associazione e il referente dell’ente prestatore, nel rispetto dei termini di esecuzione indicati al punto g) del capitolato tecnico, deve stabilire e consegnare all’DEC un cronoprogramma dettagliato di tutte le operazioni.

Le operazioni di fine mostra, rimborso e riconsegna delle opere ai relativi enti prestatori dovranno avvenire entro il 24.07.2018, salvo diversi accordi con gli enti prestatori.

Art. 3 – Corrispettivo

Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per la prestazione di cui al presente Contratto ammonta a complessivi € oltre IVA, di cui € di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € per rimborso diarie couriers, non soggetti a ribasso, come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il Contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'art. 59, comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del Contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

I costi sostenuti per la corresponsione delle diarie e per l'organizzazione dei viaggi saranno interamente riconosciuti all'Aggiudicatario dall'Associazione, su cui sarà riconosciuta una commissione del 5%, a titolo di anticipo fondi, a seguito emissione di regolare fattura esente IVA ex Art. 15 del DPR 633/72, con allegate idonee pezze giustificative.

I prezzi offerti in riferimento ad ogni singola voce del "modulo offerta economica", presentato dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

I suddetti prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto e relativi allegati.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento del servizio ed, in particolare:

a) a provvedere a tutti gli adempimenti di legge per la gestione del servizio anche con riguardo al

personale impiegato;

b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte il servizio nei termini contrattualmente previsti;

c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;

d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle operazioni di trasporto, previo accordo con l'Associazione;

e) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione del servizio;

f) a non cedere in tutto o in parte il Contratto;

g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;

h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione del servizio;

i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento del servizio, sui locali e le loro adiacenze, previe intese con l'Associazione;

l) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del servizio;

m) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;

n) ad impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di movimentazione e accrochage le opere d'arte.

Art. 5 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito

Nella gestione del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le

disposizioni di legge e di regolamento inerenti l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto vigenti all'epoca della stipula, ovvero emanate durante il corso dell'esecuzione ed, in particolare, il d.lgs. 50/2016.

Nella prestazione del servizio, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali.

Art. 6 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, all'Associazione, al Sito e relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti dai propri dipendenti nell'orario di servizio e nell'espletamento delle attività lavorative.

L'Associazione non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'Appaltatore si impegna a manlevare l'Associazione per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto all'Associazione che a terzi in dipendenza

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà dell'Associazione o del Sito e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.

L'Associazione è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari a €, mediante polizza fidejussoria emessa da n. del, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte dell'Associazione, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore;

L'Appaltatore ha prodotto, altresì, polizza assicurativa rilasciata da, n. a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio (All risks), avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 5.000.000,00 (duemilioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).

Art. 8 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi

o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall'art.106 del Codice. Il DEC propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

3. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione appaltante, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi le modifiche al Contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Associazione e che il DEC gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini

di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del DEC, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'Associazione, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce all'Associazione.

6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale dell'Associazione, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento.

7. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'Associazione dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà dell'Associazione o del Sito.

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Piemonte), aggiornati all'anno di avvio dell'esecuzione del Contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti

negli stessi prezzi sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.

9. Ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, l'Associazione imporrà all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Associazione deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto. Se l'Associazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.

12. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie,

comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti dell'Associazione. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, l'Associazione, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Art. 9 - Penali e risoluzione del Contratto

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti, l'Associazione applicherà una penale pari al 0,05% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, l'Associazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.

L'associazione potrà rivalersi dell'ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall'Appaltatore indicata all'art. 7. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Associazione avrà reso nota all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Associazione.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Associazione all'integrale risarcimento dei danni subiti.

Rimane fermo il diritto dell'Associazione di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Associazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione.

In caso di risoluzione, l'Associazione procederà altresì all'incameramento della cauzione.

A titolo esemplificativo, l'Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi:

- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui l'Associazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge ed, in particolare, di quelli relativi all'igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione del servizio secondo;
- in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;

- in caso di ripetute violazioni delle modalità di gestione del servizio;

L'Associazione potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all'Appaltatore, qualora si verificano le seguenti situazioni:

- qualora l'Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto;

- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.

In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta dell'Associazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione del servizio e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. L'Associazione potrà procedere all'affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto dell'Associazione all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 10 – Recesso

L'Associazione potrà recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. A fronte dell'esercizio del diritto di recesso dell'Associazione, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle Opere già eseguite ed accettate dall'Associazione, restando escluso ogni indennizzo, risarcimento o corresponsione aggiuntiva.

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Cessione del Contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del Contratto nei confronti dell'Associazione e il suo diritto al risarcimento di

ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Il subappalto sarà consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Associazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ma è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere all'Associazione copia delle fatture quietanzate da esso corrisposte ai subappaltatori per le prestazioni da questi eseguite con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

Art. 12– Modalità di pagamento

Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le forniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto.

L'Associazione, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d'asta, non inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00).

Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte dell'Associazione della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"*).

A tal fine, l'Associazione provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti:

IBAN IT

L'Appaltatore deve comunicare all'Associazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione del servizio o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, l'Associazione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente Contratto.

Art. 13 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro– Tutela dell'ambiente

E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare il D.Lgs. 81/2008, nonché la restante normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quelle relative alla tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nello svolgimento del servizio tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti dell'Associazione etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

L'associazione e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Associazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella prestazione del servizio nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

ART. - Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza

Relativamente agli obblighi posti in capo all'Associazione dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che, vista la natura delle attività oggetto dell'appalto, non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

In ragione di ciò gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00 €.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

L'Associazione procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, l'Associazione assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione o accordo bonario, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente.

In difetto di accordo ogni controversia sarà demandata, in via esclusiva, al foro di Torino.

Art. 16- Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione è la dott.ssa Simona Ricci e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Giulia Zanasi.

Art. 17 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione del servizio.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

Articolo 18 – Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Committente:

Piazza Repubblica 4 – Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

Articolo 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile.

Fanno parte del presente Contratto anche se non materialmente allegati:

- offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- Allegato A – Elenco delle opere;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Polizza fidejussoria;
- Polizza assicurativa;

Torino lì

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dell'Associazione

L'Appaltatore